



CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2008)

N. 6 del 12.2.09 (adottata ai sensi dell'**art. 48** del T.U. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Atto di indirizzo – Disposizioni in ordine al servizio di igiene urbana di cui al contratto rep. 7590 del 24.4.2007 Ditta ECOLOGIA SABA s.r.l.

- L'anno 2009, il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 19,20 nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario Dott. Guglielmo MY, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fulvio Genghi,

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Guglielmo MY

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fulvio Genghi

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- ☐ Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
_____ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N._____REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano,_____

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

dr. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il_____

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano,_____

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Dr.Antonio Del Giudice



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso :

- Che la società Ecologia SA. BA. s.r.l. da Ercolano effettua in questo Comune il servizio di igiene urbana in virtù del contratto rep. 7590 del 24/ aprile 2007;
- Che con nota riservata prot. n. 4062 del 09/02/2009, la Prefettura di Napoli, ha informato quest'Ente che nei confronti della ditta "Ecologia SA. BA. s.r.l. " *sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti del legale rappresentante della medesima società cause di divieto o di sospensione dei procedimenti, indicate nell'allegato 1 al D. lgs. n. 490/94*";
- Visto l'art. 6 comma 4 del D.Lgs.490/94 contenente Disposizioni attuative della L.17.01.94 n.47 in materia di Comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, che espressamente prevede *".....qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1) o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose siano accettati successivamente alla stipula del contratto...l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o **recedere dai contratti** fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite"*
- Ritenuto che a seguito dell'informativa antimafia ostativa, ed in considerazione del rapporto contrattuale in corso con la società indicata, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs 490/94 debba procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti per recedere dal contratto stipulato con la Società Ecologia SA.BA. s.r.l.;
- Dato atto, altresì, che l'art 15 lettera h) del capitolato d'oneri per l'espletamento del servizio di igiene urbana, allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto stipulato con la società Ecologia SA.BA. s.r.l. prevede specificamente quale clausola di risoluzione del contratto il caso di specie;
- Ritenuto, per quanto sopra, che la risoluzione del contratto " de quo" consegue per effetto di espressa previsione del contratto rep. 7590 del 24.04.07 e che occorre pertanto incaricare il responsabile del procedimento, da individuarsi nel Responsabile del Settore Qualità Urbana, d'intesa con il Direttore Generale, di porre in essere tutti gli atti determinativi di propria competenza in ordine alla risoluzione e di darne espressa comunicazione alla società interessata ;
- Ritenuto, infine, di disporre che il Responsabile del settore Qualità Urbana assuma, tempestivamente, tutte le misure necessarie affinché la risoluzione del contratto con l'Ecologia SA. BA. s.r.l. non comporti pregiudizio alla salute pubblica, all'igiene, alla pulizia ed al decoro della città e provveda alla predetta risoluzione in presenza della individuazione di altra ditta cui affidare il servizio;
- Visto il contratto repertorio n. 7590 del 24 aprile 2007;
- Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/98;
- Visto l'art. 4 del D. lgs. n. 490/94;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di ritenere la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di dare disposizione, quale atto di indirizzo, al responsabile del servizio di igiene urbana: a) di provvedere a compiere con la massima urgenza i consequenziali atti esecutivi di competenza; b) di predisporre quanto necessario per l'affidamento temporaneo del servizio, per mesi quattro; c) di predisporre, contestualmente all'indizione della procedura per l'affidamento temporaneo del servizio gli atti necessari all'espletamento di nuova procedura di appalto ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio per anni cinque, in conformità alla normativa comunitaria;
3. di trasmettere il presente deliberato al Responsabile del Settore Qualità Urbana nonché al Direttore Generale
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.